Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale francato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 188

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

Firenze, Lunedì 11 Luglio

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	85
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il N. 5700 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 dicembre 1816;

Visto l'articolo 3 del decreto 16 marzo 1862, numero 503;

Visto l'articolo 16 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, n. 2248;

Considerando esser necessario che siano fissati i confini delle terre demaniali controversi fra i comuni di Pietrastornina in provincia di Principato Ulteriore, e Pannarano in provincia di Benevento;

Considerando che la prefettura della provincia di Principato Ulteriore ha dato opera perchè abbia luogo in proposito la conciliazione progettata fra gli anzidetti comuni;

Sulla proposizione del Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il prefetto della provincia di Principato Ulteriore è delegato per la fissazione dei confini delle terre demaniali controversi fra i comuni di Pietrastornina nella stessa provincia di Principato Ulteriore, e Pannarano nell'altra provincia di Benevento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 29 maggio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. 5736 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto del 13 febbraio 1870, n. 5505;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro delle finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle finanze, per l'esecuzione del R. decreto del 13 febbraio 1870, n. 5505, che modifica l'ordinamento dell'Amministrazione del lotto.

Art. 2. Il riparto delle somme per le promesse delle giuocate di estratto assegnate a ciascun compartimento nell'appendice annessa al R. decreto anzidetto, potrà essere variato, secondo le esigenze del servizio, per decreto del Ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 giugno 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione del R. decreto del 13 febbraio* 1870, *n°* 5505.

CAPO I. — *Della Direzione centrale del lotto.*

Art. 1. Il direttore centrale soprintende a tutto il servizio dell'amministrazione del lotto e ne risponde immediatamente al Ministro delle finanze; cura in esso servizio l'esatta applicazione delle leggi e dei regolamenti; fa gli atti amministrativi; provvede al suo buon andamento e ne sottoscrive gli atti ed il carteggio. — Esso corrisponde con tutte le autorità dello Stato, ad eccezione del Consiglio di Stato e delle Camere dei senatori e dei deputati, con i quali comunica per mezzo del Ministero delle finanze.

Il direttore centrale cura inoltre il servizio del lotto del compartimento di Firenze.

Art. 2. La Direzione centrale del lotto si ripartirà in due divisioni, la prima pel servizio centrale, e l'altra per quello compartimentale.

Art. 3. La divisione pel servizio centrale si ripartirà in due sezioni.

La prima sezione tratterà, oltre gli affari generali e di massima, quelli concernenti:

a) Il personale degli impiegati e dei ricevitori;

b) Il contenzioso dell'amministrazione;

c) I contratti;

d) Le lotterie;

e) Le contravvenzioni alla privativa del lotto

Alla stessa sezione sono inoltre affidati:

Il protocollo generale e l'archivio degli atti e la spedizione degli affari.

La seconda sezione si occuperà degli affari concernenti:

a) La contabilità generale di tutta l'amministrazione;

b) I bilanci;

c) Il pagamento delle spese;

d) Le malleverie dei contabili;

e) I debiti dei medesimi;

f) La statistica del ramo.

Art. 4. La divisione incaricata del servizio compartimentale si ripartirà nelle sezioni stabilite dall'art. 17 colle attribuzioni specificate nel capo 2° del presente regolamento.

Art. 5. Il capo della prima divisione supplisce il direttore centrale in ambidue i servizi, centrale e compartimentale, quando il detto direttore sia impedito od assente, salvo al Ministero delle finanze di provvedere altrimenti; conserva il registro delle deliberazioni del Consiglio di cui agli art. 12 e 137.

Art. 6. Il capo della seconda divisione, sotto gli ordini del direttore centrale, cura tutto il servizio del compartimento di Firenze.

Art. 7. Il direttore centrale potrà delegare al capo della seconda divisione la sottoscrizione di una parte degli atti e del carteggio d'ufficio relativi al servizio compartimentale.

Art. 8. Il direttore centrale non potrà assentarsi dalla Direzione senza averne ottenuta preventiva licenza dal Ministero.

In caso d'impedimento del direttore, il capo della prima divisione ne darà immediato avviso al Ministero.

Art. 9. Il direttore centrale presenterà alla approvazione del Ministero:

a) Le proposte di regolamento per la esecuzione delle leggi, e quelle di regolamenti organici di servizi o loro modificazioni di risoluzioni sopra questioni di massima, o concernenti materie connesse con quelle di altre amministrazioni; di dichiarazione o interpretazione di disposizioni ambigue ed oscure;

b) Le proposte per variazioni o aggiunte di capitoli del bilancio e per aumento di credito.

Art. 10. Il direttore centrale propone al Ministero:

a) L'autorizzazione alle liti sulle quali l'ufficio del contenzioso finanziario si sia pronunziato contrario;

b) Le dilazioni ai debitori per un tempo maggiore di sei mesi, e per qualunque tempo, se la somma supera le lire 8,000; la cancellazione dei crediti per inesigibilità; le riduzioni di multe ed indennità o penali derivanti da contratti, quando le une e le altre eccedano lire mille, il tutto nei casi preveduti dalle leggi e dai regolamenti;

c) L'approvazione di lavori straordinari o di servizi ad economia, se la spesa superi le lire 8,000;

d) Tutti i contratti, qualunque ne sia l'oggetto, quando la durata sia maggiore di anni sei;

e) I quaderni d'onere per gl'incanti, quando trattasi di valore che superi le lire 40,000, e i progetti di contratti a trattativa privata per forniture, trasporti, lavori per la somma maggiore di lire 8,000;

f) Le aggiunte e variazioni a un precedente contratto, dalle quali derivi a un aumento di valore, che, congiunto a quello del contratto principale, superi il limite della competenza del capo dell'Amministrazione;

g) Tutti gli atti di transazione diretti a prevenire o troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto e il valore della controversia.

Art. 11. Al termine di ogni anno il direttore centrale deve trasmettere al Ministero un rapporto generale sull'andamento dell'amministrazione affidatagli.

Questo rapporto deve presentare in punti separati:

a) Il risultato dei prodotti riscossi nell'anno confrontati con quelli dell'anno precedente, e le cause delle più notevoli differenze;

b) Il modo con cui i regolamenti furono applicati ed osservati, gl'inconvenienti e gli abusi che si fossero verificati, e le disposizioni da adottarsi per porvi rimedio;

c) Le più rilevanti lacune e le imperfezioni che l'esperienza avesse designato esistere nei regolamenti, e i dubbi più importanti che occorresse di schiarire;

d) In generale la esposizione di tutti i fatti di maggiore importanza accaduti dentro l'anno nell'amministrazione, la conoscenza dei quali può importare all'autorità superiore.

Art. 12. Il direttore centrale, sentito, nei casi di cui ai seguenti §§ *a*) e *b*), il Consiglio di cui all'articolo 137:

a) Nomina i commessi e i facchini giornalieri della Direzione centrale, e li licenzia quando riconosca che l'opera loro non torni utile all'Amministrazione;

b) Nomina eziandio i bollatori inservienti, sì della Direzione centrale che di quelle compartimentali;

c) Accorda congedi ai direttori compartimentali fino ad un mese in ciascun anno;

d) Sorveglia le Direzioni che da lui dipendono, ed ove lo creda conveniente, ordina speciali ispezioni onde accertarsi come proceda il servizio;

e) Si tiene continuamente informato del modo con cui gli impiegati ed i ricevitori dell'Amministrazione adempiono i proprii doveri;

f) Esercita il potere disciplinare sugli impiegati e sui ricevitori dell'Amministrazione del lotto in tutto il Regno, senza pregiudizio delle facoltà competenti ai direttori compartimentali. È conseguentemente in sua facoltà di sospendere gli impiegati dall'esercizio delle loro funzioni, o solamente dalla percezione dello stipendio in tutto e in parte, per un tempo non maggiore di un mese, registrando la punizione nel libro delle note personali e rendendone informato il Ministero delle Finanze. In caso di mancanze più gravi degli impiegati, per le quali non ritenga sufficienti le dette punizioni, promoverà dal Ministero i necessari provvedimenti, e quando il caso lo richieda, denunzierà l'impiegato al procuratore del Re, sospendendolo dall'impiego.

Quanto ai ricevitori egli li sospende dall'esercizio del banco per un tempo non maggiore di un mese, od applica loro una multa fino a lire cento. In caso di mancanze più gravi o di recidiva, se i ricevitori appartengono alla categoria di quelli, la cui nomina è deferita alla Direzione centrale, adotta quelle più severe disposizioni che stimerà giuste, fino alla destituzione. Se invece si tratti di ricevitori, la cui nomina sia riservata al Ministero, provocherà da esso le misure opportune.

Art. 13. Sulla proposta dei direttori compartimentali, il direttore centrale conferirà i banchi di lotto, il di cui aggio annuale lordo non superi le lire 6000.

Per i banchi aventi un aggio lordo superiore alle lire 6000, la nomina spetterà al Ministero, al qual fine il direttore centrale dovrà presentare le sue proposte, comunicando tutti i documenti del concorso.

Art. 14. Qualora speciali considerazioni consigliassero l'istituzione di banchi di lotto in località ove se ne esperimentasse il bisogno, potrà il direttore centrale, sentito il competente direttore compartimentale, proporla al Ministero.

Art. 15. Finalmente il direttore centrale stabilisce per ciascun anno i giorni e le ore in cui dovranno compiersi le estrazioni.

CAPO II. — *Delle Direzioni compartimentali.*

Art. 16. Le Direzioni compartimentali del lotto dipendono immediatamente dalla Direzione centrale del lotto, e dalla medesima ricevono gli ordini e le istruzioni.

Art. 17. Le direzioni si compongono ciascuna di quattro sezioni:

Segreteria,

Archivio,

Verificazione,

Computisteria.

Spetterà al direttore compartimentale il destinare a capo di ciascuna sezione uno dei capi di sezione assegnati alla sua direzione.

Art. 18 Vi sarà presso ciascuna direzione un archivio destinato al deposito ed alla custodia delle matrici pel tempo fissato alla prescrizione delle vincite.

La stanza che servirà a tale uso dovrà scegliersi nel luogo più sicuro del locale d'ufficio di ciascuna direzione, e non potrà avere che un solo ingresso con solida imposta munita di tre serrature a congegni diversi, le cui chiavi saranno custodite dai funzionari componenti la Commissione, della quale è detto nell'art. 18 del Regio decreto organico del 5 novembre 1863, num. 1534.

CAPO III. — *Delle attribuzioni e facoltà dei direttori compartimentali.*

Art. 19. Il direttore compartimentale:

a) Sopraintende a tutti gli affari del lotto nel compartimento a cui è preposto;

b) Eseguisce e fa eseguire le leggi, i regolamenti e le istruzioni relative al giuoco del lotto, al quale effetto egli corrisponde col direttore centrale e con le autorità ed amministrazioni dello Stato.

Esso però non potrà corrispondere direttamente coi Ministeri, col Consiglio di Stato, colle Camere dei deputati e dei senatori;

c) Ei veglia a che il servizio proceda regolarmente, provvedendo direttamente ai bisogni dell'amministrazione entro i limiti delle facoltà ad esso conferite dal presente regolamento, e promovendo pel rimanente dal direttore centrale le occorrenti disposizioni;

d) Sentito l'avviso di un Consiglio del quale egli è presidente e di cui fanno parte due dei capi di sezione della direzione designati ogni anno dal direttore centrale, nomina i commessi giornalieri ed i facchini stabiliti nella pianta per la sua direzione, e li licenzia dal servizio nello stesso modo che è stato detto dall'art. 12 rispetto alle facoltà del direttore centrale.

Dei commessi e dei facchini giornalieri assunti in servizio trasmette alla direzione centrale un elenco, facendo conoscere successivamente le modificazioni che fossero avvenute nel detto personale.

e) Provvede alla stipulazione nelle forme volute dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato:

1° De' contratti di vendita di effetti mobili fuori di servizio, o soggetti a deperimento, il cui valore di stima non ecceda le lire 10,000, se si tratta di vendita all'asta pubblica; le lire 4,000, se si tratta di vendita a trattativa privata;

2° Dei contratti di somministrazioni e di trasporti, quando la spesa totale derivante dal contratto non ecceda le lire 2,000, avvertendo che le stipulazioni relative non potranno farsi per un tempo minore di un anno;

3° Dei contratti per provviste e riparazioni di mobili e di ogni altro oggetto occorrente al servizio dell'amministrazione, cui non debba sopperirsi coll'assegno fisso delle spese d'ufficio al direttore, quando la spesa totale delle provviste medesime non superi la somma di lire 300.

Art. 20. Per stabilire i limiti di competenza nei casi sovraccennati, la spesa deve essere calcolata in complesso per tutti gli articoli della stessa natura occorrenti in una determinata epoca, coi relativi accessori, e non già distintamente secondo le varie specie o parti in cui potessero essere divisi.

Art. 21. I contratti che si fanno negli uffizi della direzione devono essere stipulati davanti il direttore o chi ne fa le veci, e sono ricevuti dal segretario o da uno dei sottosegretari della direzione che sarà a tal uopo designato dal direttore.

Art. 22. Nessun contratto diventa esecutorio senza la preventiva approvazione del Ministero o della direzione centrale.

A tale effetto dovranno i direttori compartimentali trasmettere alla direzione centrale, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, l'originale ed una copia di esso.

Art. 23. Appena vachi qualche banco, il direttore fa procedere col mezzo delle autorità locali, ed, occorrendo, dall'ispettore o da un altro impiegato alla verificazione delle contabilità del cessato ricevitore ed all'assicurazione del denaro e d'ogni altro oggetto di ragione erariale, informandone la direzione centrale, a cui trasmetterà un prospetto indicativo del prodotto annuale del banco, desumendolo dalla media proporzionale dell'ultimo triennio.

Quando nel luogo ove è vacato il banco non ne esista alcun altro, il direttore provvederà subito alla nomina di un reggente del banco vacante, avvisandone la direzione centrale.

Il reggente dovrà dare la prescritta cauzione, eserciterà l'ufficio di ricevitore in modo affatto provvisorio, e non acquisterà titolo al posto di ricevitore definitivo, se non quando abbia dato prova di fedele ed esatto servizio, e manchino al concorso individui che abbiano i titoli di preferenza indicati al seguente articolo 136.

Il direttore aprirà sollecitamente il concorso per la nomina del ricevitore definitivo.

Se al contrario trattisi della vacanza di un banco situato in luogo dove ne esista qualcun altro, omessa la nomina del reggente, sarà aperto senz'altro il concorso per la nomina del nuovo ricevitore.

Art. 24. L'avviso di concorso, di cui all'articolo precedente, dovrà dal direttore essere fatto inserire nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio pubblico del capoluogo del suo compartimento, autorizzato alla pubblicazione degli atti ufficiali; e, scorsi 15 giorni da tale inserzione, il direttore medesimo, sulle varie domande che saranno state nel frattempo esibite, formerà una terna di coloro che reputerà preferibili, e la trasmetterà alla direzione centrale unitamente alle carte relative e ad un elenco di tutti i concorrenti colle informazioni all'uopo necessarie col motivato suo parere.

Art. 25. Nel caso in cui un ricevitore venga sospeso dall'esercizio del banco, è rilasciato alle facoltà del direttore di determinare se covenga, nell'interesse dell'amministrazione e secondo le circostanze, di chiudere provvisoriamente il banco, o di nominarvi un reggente fornito di cauzione che lo amministri durante la sospensione, dandone sempre ragguaglio alla direzione centrale.

Art. 26. Il direttore verificherà ogni trimestre se gli oggetti esistenti in magazzino, e segnatamente i registri in bianco, corrispondano in tutto alle risultanze dei relativi conti, facendone apposito processo verbale.

Art. 27. Stabilisce i giorni e le ore in cui da ciascun ricevitore devesi eseguire la chiusura del giuoco.

Art. 28. È riservata al direttore la facoltà di accordare ai ricevitori che abbiano dato prova di esattezza e diligenza nel disimpegno delle loro funzioni, e semprechè nei loro banchi si effetui una riscossione annua non minore di lire 15,000, la delegazione a ricevere giuochi per tutte le estrazioni del Regno, limitatamente però alle sorti di *ambo*, *terno* e *quaterno*, dandone contemporaneamente avviso alla direzione centrale.

Art. 29. Il direttore, avuti dai ricevitori insieme con i relativi elenchi i plichi contenenti i biglietti dei giuochi annullati a forma dell'articolo 14 del decreto Reale del 5 novembre 1863, e dei quali sarà detto nel seguente articolo 154, passa alla sezione di verificazione gli elenchi, custodisce i biglietti, li munisce di un bollo portante la parola *annullato*, e, venuto il giorno in cui si estraggono le matrici dell'archivio di deposito, effettua la sovrapposizione dei detti biglietti sulle matrici rispettive.

Art. 30. Nel caso previsto dall'art. 19 del decreto organico, tosto che sarà riconosciuto che le matrici di qualche banco non vennero chiuse in archivio prima della estrazione, il direttore dovrà immediatamente, come è detto all'articolo stesso, fare avvertito il pubblico dell'annullamento dei giuochi in esse contenuti mediante affissi (modelli num. 1 e 2) all'ingresso esterno della direzione e nel comune ove è situato il banco cui riguarda la mancanza, invitando i giuocatori a ritirare il prezzo dei giuochi annullati.

Art. 31. All'appoggio del processo verbale dell'estrazione il direttore fa immediatamente eseguire la stampa del bollettino ufficiale dei numeri sortiti (mod. num. 3) ed autenticandolo coll'apposizione del bollo della direzione, lo dirama subito ai ricevitori del proprio compartimento ed a quelli delegati a ricevere giuocate sopra tutte le estrazioni del Regno degli altri compartimenti, trasmettendone qualche esemplare alla direzione centrale, alle altre direzioni del lotto ed alle intendenze di finanza.

Art. 32. Tosto compiuta l'estrazione, ciascun direttore darà notizia telegrafica dei numeri in essa sortiti agli altri direttori, i quali, conosciute le estrazioni di tutti i compartimenti, le comunicheranno con un solo telegramma ai banchi delegati del proprio compartimento.

Ai banchi delegati posti nelle città ove hanno sede le direzioni, dette notizie saranno comunicate con apposita nota (modulo num. 4) che i ricevitori avranno cura di ritirare dalla direzione.

Art. 33. Ricevuto il bollettino ufficiale delle estrazioni di tutti i compartimenti, ciascun direttore farà eseguire la stampa di un bollettino complessivo (modulo n. 5) e lo trasmetterà ai ricevitori del proprio compartimento non delegati a ricevere giuocate sopra tutte le estrazioni del Regno.

Art. 34. Il direttore:

a) Destina il personale nelle diverse sezioni a seconda che crede opportuno pel buon andamento del servizio;

b) Concede agli impiegati da lui dipendenti venti giorni di congedo in ciascun anno, e per speciali motivi, lo estende fino ad un mese. Eguali congedi può concedere ai ricevitori quando essi abbiano provveduto coll'approvazione della direzione all'esercizio del banco, e la loro cauzione sia estesa anche alla gestione del commesso gerente;

c) Ammonisce per negligenza nel servizio o per condotta riprovevole gli impiegati che da esso dipendono; ed in caso di recidiva o di mancanze gravi, li sospende dall'esercizio delle loro funzioni od anche solo dalla percezione di tutto o di parte dello stipendio per un tempo non maggiore di quindici giorni, referendone subito alla direzione centrale.

Le stesse facoltà di ammonizione e di sospensione per 15 giorni sono accordate al direttore compartimentale di fronte ai ricevitori, ai quali potrà altresì applicare disciplinalmente, secondo i casi, una multa fino a lire 50.

d) Al termine di ciascun semestre trasmette al direttore centrale un rapporto particolarizzato sull'andamento del servizio, e sulla condotta degli impiegati da lui dipendenti.

e) Sottoscrive tutta la corrispondenza e gli atti che emanano dalla Direzione, e adempie a tutte quelle altre particolari incumbenze che gli sono demandate dal presente regolamento.

Art. 35. Il direttore non può assentarsi dalla direzione senza averne ottenuto preventivo permesso dal direttore centrale.

CAPO IV. — *Della sezione di segreteria.*

Art. 36. Sotto gli ordini del direttore il segretario cura il regolare compimento delle incombenze e dei lavori che sono affidati alla sezione di segreteria, e conserva il registro delle deliberazioni del Consiglio di cui all'art. 19.

Art. 37. In caso di assenza o di impedimento del direttore, il segretario ne assume le funzioni informandone la direzione centrale. E quando l'assenza o l'impedimento si prolunghi, questa proporrà al Ministero i provvedimenti che stimasse opportuni per la ulteriore reggenza della direzione compartimentale.

Art. 38. Le precipue incumbenze della sezione di segreteria sono la trattazione degli affari, la registrazione a protocollo degli atti della direzione; la loro classificazione; la tenuta del registro degli impiegati e dei ricevitori (moduli 6, 7, 8 e 9).

CAPO V. — *Della sezione di archivio.*

Art. 39. La sezione di archivio, ricevuti i pieghi delle matrici e degli altri documenti che pervengono dai ricevitori nel giorno dell'estrazione, trasmette alla sezione di verificazione le copie delle giuocate ed i biglietti vincenti con una delle tabelle relative, e alla sezione di computisteria il conto estrazionale colle quietanze dei versamenti, ritenendo presso di sè le matrici, l'altra tabella delle vincite, il conto dei registri, il prospetto dei sommati e le note dei giuochi d'estratto.

Procede poi colla scorta del conto dei registri allo accertamento del numero e dell'ordine progressivo delle matrici di ciascun banco, assicurandosi che sieno infilzate colla cordicella, e questa fermata con suggello a piombo, come è detto all'articolo 17 del decreto organico, e provvede d'ufficio in caso di omissione o di difetto all'eseguimento di siffatte formalità; infine compila una nota delle matrici stesse, giusta il modulo, n. 10, riferendo al direttore sulle mancanze in proposito riscontrate.

Art. 40. Esaurite tali operazioni, aggiunge un altro suggello a piombo ai capi della cordicella con cui sono infilzate le matrici, per riscontro di quello già appostovi dai ricevitori, e tale formalità dovrà eseguirsi alla presenza del direttore, presso del quale rimarrà gelosamente custodito il punzone che servirà all'impronta dei piombi stessi.

Art. 41. Le matrici verranno quindi prima dell'estrazione riposte, come è prescritto all'articolo 18 del decreto organico, nella stanza dell'archivio, e quivi racchiuse in appositi scaffali, per rimanervi insino a che siano trascorsi i novanta giorni per la prescrizione delle vincite stabilita dall'articolo 23 del decreto stesso.

Art. 42. Tale deposito seguirà alla presenza del prefetto, del sindaco e del direttore, i quali dopo avere constatato, colla scorta della nota (modulo n. 10), che tutte le filze delle matrici in essa indicate sieno effettivamente rinchiuse negli scaffali, chiuderanno la porta dell'archivio, ritirandone ciascuno e conservando presso di sè una delle tre chiavi, apponendo inoltre alla porta stessa i proprii suggelli particolari in modo che senza la rottura di questi, non possa aprirsi.

Art. 43. L'archivio non potrà venire aperto, che per riporvi le matrici relative alle estrazioni successive e per quelle verificazioni di cui in appresso, e sempre col concorso de' summenzionati tre funzionari, i quali dovranno innanzi tutto assicurarsi dell'integrità dei suggelli.

Art. 44 Dovranno confrontarsi colle matrici:

1° I biglietti di vincite eccedenti la somma di lire 1000, le quali, a tenore dell'articolo 26 del decreto organico, non possono essere soddisfatte se non dietro l'autorizzazione della Direzione;

2° Quelli il cui pagamento venisse dai ricevitori sospeso per dubbiezze sulla loro regolarità;

3° Quelli al cui pagamento dovesse per qualsiasi causa provvedere direttamente la Direzione con mandati sulle tesorerie.

Tali biglietti verranno descritti in un elenco (modulo 11).

Art. 45. I confronti, di cui all'articolo precedente, si faranno sempre nella stanza di archivio, ove sono riposte le matrici, dai tre funzionari che ne custodiscono le chiavi, e del risultato si farà constare con dichiarazione che verrà scritta a tergo dei biglietti e firmata dagli anzidetti tre funzionari.

La formola di tale dichiarazione sarà la seguente, a seconda dei casi:

Visto buono per lire . . . . (in lettera e in cifre), se il biglietto concorda con la matrice;

Visto buono per lire . . . . (in lettere ed in cifre), *promessa minore risultante dal* . . . . (biglietto o matrice), *articolo* 23 *del decreto organico*, se non concorda colla promessa;

Rifiutato per . . . . (motivo del rifiuto), *articolo* 23 *del decreto organico* e articolo 6 del decreto dell'11 febbraio 1866, n. 2817, se non concorda nelle parti essenziali per l'ammissibilità della vincita.

Art. 46. L'esibizione dei biglietti e la presentazione delle matrici ai funzionari, pei confronti di cui sopra, si farà dal capo dell'archivio.

I confronti si eseguiranno di regola in occasione che l'archivio viene aperto per riporvi le matrici della estrazione che deve seguire nella giornata. Ove però lo richieda il bisogno del servizio, potrà il direttore domandare l'intervento dei funzionari, anche in altri giorni della settimana.

Art. 47. Le matrici dei giuochi verranno tolte dall'archivio di deposito una settimana dopo la scadenza del termine prefisso dall'articolo 23 del decreto organico per la prescrizione delle vincite coll'intervento dei tre funzionari che ne custodiscono le chiavi, e saranno consegnate al capo della sezione di archivio per le operazioni in appresso indicate.

Art. 48. Dell'apertura e della chiusura dell'archivio, non che delle operazioni che vi saranno compiute collo intervento dei funzionari di cui sopra, dovrà stendersi un processo verbale in triplo (Modulo n. 12), cui si uniranno come parti integranti e a seconda dei casi la nota delle matrici e lo elenco dei biglietti.

Tale processo verbale verrà sottoscritto dai suddetti tre funzionari, ritirandone ciascuno un esemplare.

Il prefetto invierà alla intendenza della provincia ove devesi effettuare il pagamento delle vincite con mandati un estratto (Modulo n. 13) dell'elenco della verificazione dei biglietti vincenti.

Art. 49. Le matrici estratte dall'archivio come al precedente articolo 47 verranno riposte in una stanza chiusa a due chiavi, delle quali una sarà tenuta dal direttore, l'altra dal capo dell'archivio; e per le operazioni alle quali dovranno giornalmente soggiacere, non potranno esserne tolte e venirvi riposte che alla presenza di tre impiegati almeno.

Art. 50. Tostochè le matrici vengono rimesse alla sezione di archivio, il capo di essa procederà a verificare sulle medesime le vincite risultanti dai biglietti vincenti, confrontando gli uni colle altre anche nel taglio del bollo e negli altri segni di riscontro, e riportando sulla tabella delle vincite (modulo n. 49) le rilevate differenze. Pel compimento di tali operazioni il capo dell'Archivio potrà farsi coadiuvare sotto la sua responsabilità dagli impiegati da lui dipendenti.

Art. 51. Quando occorra di rifiutare una vincita o di ridurla a seconda della promessa minore, verrà annotato sul dorso del biglietto il motivo della inammissibilità o della riduzione, e l'annotazione sarà firmata dal capo della sezione d'archivio, e vidimata dal direttore, dopochè si sarà anche questi assicurato della regolarità del rifiuto.

Art. 52. A misura che saranno compiute le verificazioni delle vincite le matrici verranno distribuite fra gli impiegati della sezione di archivio per la revisione dei prezzi e delle somme.

Nei casi di differenze nei prezzi delle giuocate l'archivio porrà a debito dei ricevitori ciò che sia stato riscosso in meno; ma non ammetterà in isconto quello esatto in più, tranne che il ricevitore provi, mediante la produzione del biglietto, di averne fatta la restituzione al giuocatore.

Sul prospetto dei sommati sarà riportato il montare accertato di ogni registro.

Art. 53. È proibito agli impiegati addetti all'archivio di scegliersi o di cambiare fra loro le filze delle matrici da rivedere.

La distribuzione delle matrici stesse sarà fatta dal capo della sezione di archivio agli impiegati i quali non potranno sotto verun pretesto asportarle dalla stanza destinata per le operazioni di cui sopra.

Il locale d'ufficio, ove si compie la revisione dei giuochi e la verificazione delle vincite, dovrà essere disposto in modo, che il capo, o chi ne fa le veci, possa distintamente vedere e sorvegliare tutti e singoli gli impiegati.

Art. 54. Gli impiegati che avranno compiuta sulle matrici qualcuna delle operazioni prescritte dagli articoli precedenti, apporranno la loro firma sulla coperta di ciascuna filza.

Art. 55 La sezione di archivio farà uso esclusivamente d'inchiostro rosso, rimanendo assolutamente proibito al personale addetto alla sezione medesima di tenerne di altra qualità o colore.

CAPO VI. — *Della sezione di verificazione.*

Art. 56. La sezione di verificazione, tosto che avrà ricevute da quella di archivio le copie dei giuochi, dovrà assicurarsi che sieno complete e non ne manchi alcuna

Art. 57. Qualora avvenisse che un ricevitore non mandasse la copia di qualche registro, o che la copia inviata si riconoscesse incompleta, verrà la medesima o fatta completata d'uffizio sulle matrici, prima che queste vengano rinchiuse nella stanza d'archivio.

Art. 58. Le copie delle matrici, dopo che avranno subite le operazioni di cui sopra, e prima che segua la estrazione, dovranno riporsi in un armadio chiuso a due chiavi affidate rispettivamente al direttore o al capo della sezione di verificazione; e si farà constare dell'eseguimento di tale operazione, mediante processo verbale (modulo num. 14 e 14*bis*).

La giornaliera apertura e chiusura di tale armadio seguirà colle formalità stabilite dall'art. 49 per la identica operazione riguardo all'archivio delle matrici.

Art. 59. Seguita l'estrazione, la sezione, tenuto presente l'elenco dei giuochi annullati di cui all'art. 29, procederà sulle copie alla verificazione dei prezzi de' giuochi e delle somme, rettificandoli in caso d'errore, e formerà quindi per ciascun banco un prospetto di sommati delle copie (Modulo n. 15), e compilato di questi un riassunto (Modulo n. 16) lo trasmetterà coi prospetti alla computisteria.

Art. 60. La sezione verificherà parimente sulle copie le vincite risultanti dai biglietti pagati che verranno presentati dai ricevitori, liquidandone lo ammontare sulle tabelle; e compilato anche di questo un riassunto (Modulo n. 17), trasmetterà l'uno e le altre alla computisteria. Dopo di che i biglietti vincenti verranno tosto consegnati alla sezione di archivio.

Art. 61. Qualora nella verificazione delle vincite si riscontrasse qualche differenza tra le copie ed i biglietti, dovranno questi confrontarsi colle matrici, alla prima occasione di apertura dell'archivio.

Art. 62. Le prescrizioni stabilite per la sezione di archivio agli articoli 53, 54 e 55, si osserveranno rigorosamente anche nella sezione di verificazione, salva l'eccezione di cui al successivo art. 63, e colla sola differenza che in quest'ultima, in luogo del rosso, si farà uso esclusivamente dell'inchiostro azzurro.

CAPO VII. — *Disposizioni comuni per le due sezioni di archivio e di verificazione.*

Art. 63. I risultati delle verificazioni delle vincite o degli introiti, ottenuti da ciascuna sezione sui documenti ad esse rispettivamente affidati, verranno posti a confronto col concorso di impiegati dell'una e dell'altra sezione nella stanza d'archivio, per accertare il reale importo delle vincite pagate e delle fatte riscossioni.

A questo effetto potranno le copie venire asportate dall'uffizio di verificazione.

Gli impiegati che dovranno fare il detto confronto saranno designati settimanalmente dal direttore.

Art. 64. Ove da tali confronti emergessero differenze, se ne dovranno chiarire le cause, onde stabilire la voluta uniformità tra i risultati dell'una e dell'altra sezione, tenendo però sempre per base le risultanze delle matrici, che sono il titolo legale per la liquidazione del conto dei ricevitori.

Art. 65. Compiute tali operazioni, il capo della sezione di archivio formerà un riassunto degli importi liquidati tanto delle vincite che degli introiti (Moduli n. 18 e 19).

Quello invece della verificazione riporterà sui riassunti già compilati, come agli articoli 59 e 60, le differenze che saranno risultate dai detti confronti, e stabilirà l'ammontare definitivo degli introiti e delle vincite che dovrà esattamente corrispondere coi risultati ottenuti dalla sezione di archivio.

I riassunti per tal modo compilati dall'una e dall'altra sezione verranno quindi rimessi alla computisteria unitamente ai prospetti dei sommati, alla tabella delle vincite ed ai biglietti vincenti.

Art. 66. Le operazioni e i lavori demandati tanto alla sezione di verificazione, quanto a quella di archivio, dovranno compiersi periodicamente nel termine di una settimana.

CAPO VIII. — *Della sezione di computisteria.*

Art. 67. La computisteria:

a) Tiene il conto di tutti gli articoli di entrata e di spesa dell'amministrazione.

b) Forma annualmente il conto presuntivo degli introiti e delle spese del lotto e le correda degli schiarimenti necessari per la compilazione del bilancio dello Stato.

c) Forma eziandio al termine dell'esercizio finanziario il conto effettivo degli introiti e delle spese, distinto per capitoli, non che il conto annuale della gestione di ciascun ricevitore (modulo n. 20) in conformità dei regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.

d) Compila il conto provvisorio per ciascuna estrazione di tutti i ricevitori dipendenti dalla direzione (modulo n. 21) all'appoggio dei documenti che le vengono rimessi dalla sezione di verificazione, delle quietanze dei versamenti prodotte dai ricevitori, e della liquidazione dell'aggio, che verrà dalla computisteria stessa eseguita, giusta la tabella di cui all'articolo 172.

Le risultanze di detto conto si noteranno nelle relative colonne di quello già inviato dai ricevitori, che quindi verrà ai medesimi restituito.

Tanto i prospetti dei sommati, quanto le tabelle delle vincite saranno indi ritornati alla sezione di verificazione, per le ulteriori operazioni da compiersi in concorso di quella di archivio.

Art. 68. Ove dal conto provvisorio un ricevitore venisse a risultare in debito di una somma maggiore di un ventesimo del prodotto dell'estrazione, il capo della computisteria nè darà immediata contezza al direttore per quei provvedimenti che a seconda dell'importanza del debito credesse conveniente di adottare.

Art. 69. All'appoggio dei riassunti che le perverranno, come dall'art. 65, la computisteria procede alla formazione del conto definitivo di ciascun ricevitore (modulo n. 22).

Copia di questo conto (modulo n. 23) unitamente al prospetto dei sommati (modulo n. 43) verrà trasmesso ai ricevitori. Questi riterranno il conto e restituiranno entro otto giorni il prospetto dei sommati alla direzione munito del loro visto.

Art. 70. La posizione ultima di ciascun ricevitore, risultante dal conto definitivo di ogni estrazione, verrà riportata di fronte a quella del corrispondente conto provvisorio. La differenza che potrà risultarne dovrà computarsi coll'ultima posizione del conto provvisorio in corso, per gli effetti di cui al precedente articolo 68.

Tale computo verrà fatto sul foglio separato (modulo n. 24).

Art. 71. Nei primi quindici giorni d'ogni mese compilerà un quadro complessivo (moduto numero 25) degli introiti, dei versamenti e delle spese di riscossione effettuati dai dipendenti ricevitori a tutto il mese precedente, quadro che dovrà tosto trasmettersi alla direzione centrale unitamente agli stati descrittivi dei versamenti.

Art. 72. La computisteria formerà gli stati ed i prospetti occorrenti per la regolarizzazione delle spese per le vincite e per l'aggio ai ricevitori (modulo n. 26, 27, 28, 29 30).

Art. 73. Essa prepara inoltre i mandati per le vincite da soddisfarsi direttamente dal Tesoro, tiene il registro dei mandati stessi, e invia mensilmente alla direzione centrale il prospetto dei mandati spediti nel corso del mese.

Art. 74. Dovrà tenere un libro maestro di tutta la contabilità della Amministrazione tanto per la entrata, quanto per la spesa.

Terrà pure il registro delle quietanze e quello delle cauzioni (modelli 31 e 32), compilerà i quadri statistici del giuoco, e disimpegnerà infine ogni altra incombenza che si riferisca alla contabilità del ramo, e che non sia specialmente demandata ad alcun'altra sezione.

CAPO IX. — *Del servizio di economia e del magazzino delle carte.*

Art. 75. Il servizio di economia e quello del magazzino dei registri, degli stampati e d'ogni altro oggetto occorrente all'Amministrazione, sono affidati alla sezione di computisteria.

Art. 76. Essa formerà l'inventario dei mobili, e degli altri oggetti di ragione erariale presso la direzione, e ne terrà in evidenza le variazioni nei modi prescritti dal regolamento di contabilità generale; invigilerà alla conservazione dei medesimi, ed occorrendo riparazioni, od acquisto di oggetti nuovi, ne informerà il direttore per gli opportuni provvedimenti.

Art. 77. Il magazzino dovrà sempre esser fornito sia di registri del giuoco, che di altri stampati e d'ogni oggetto del servizio pel bisogno almeno di un semestre, e dovrà quindi la computisteria provocare in tempo le occorrenti disposizioni.

Art. 78. A tal fine essa terrà conto di tutto ciò che verrà introdotto nel magazzino, come pure della uscita d'ogni oggetto, sia per l'uso interno della direzione, sia per quello dei ricevitori.

Art. 79. Sorveglierà la bollatura a secco, e la perforazione dei registri del giuoco, ed avrà quindi la custodia de' punzoni e dei suggelli a tale uopo occorrenti.

Art. 80. Provvederà a tempo debito per la spedizione ai ricevitori dei registri ed altri oggetti del servizio, regolandone la quantità a norma del consumo.

Colla scorta dei conti trasmessi dai ricevitori terrà in evidenza la quantità dei registri e delle copie pel giuoco extracompartimentale che verranno per ogni estrazione impiegati in ciascun banco, curando per queste ultime il rimborso del relativo importo

Art. 81. Le spedizioni dovranno essere accompagnate da una nota (modulo num. 33) della quantità dei registri, stampati ed altri oggetti che saranno trasmessi.

Delle spedizioni si darà avviso con lettera tanto al ricevitore quanto al sindaco per gli effetti di cui all'art. 177.

Art. 82. Alla fine di ogni anno la computisteria presenterà alla direzione il conto di tutte le carte e di tutti gli oggetti ricevuti e consegnati nel corso dell'annata, non che delle rimanenze dei medesimi nel magazzino.

Dovrà inoltre presentare la nota della carta fuori d'uso da vendersi, e, seguita la vendita, ne farà la consegna all'acquirente. (*Cont.*)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Il posto elettro-semaforico di Po di Primaro (provincia di Ravenna) ha assunto oggi il servizio di corrispondenza coi bastimenti.

Firenze, 9 luglio 1870.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Prima pubblicazione*)

Coerentemente al disposto degli articoli 178 e 179 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, N. 1444, si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento delle polizze sotto designate spedite dall'Amministrazione delle Casse dei depositi e prestiti infrascritte ne saranno rilasciati i duplicati appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà per tre volte ripetuta ad intervallo d'un mese, e resteranno di nessun valore i titoli precedenti.

Cassa di Torino.

Polizza N. 62 rappresentante un deposito di lire 291,02 eseguito da L. Sacerdoti e Comp. imprenditori di un tronco della ferrovia del Tronto per indennità di stabili dovuta al conte Sinibaldi Paolo enfiteuta

Cassa di Milano.

Polizza N. 3598 rappresentante un deposito della rendita di lire 15 eseguito da Picozzi Ambrogio fu Giosuè a cauzione dell'esercizio di un mulino da lui condotto in comune di Treviglio.

Cassa di Palermo.

Polizza N. 591 rappresentante un deposito della rendita di lire 30 eseguito da Calamita Giovanni Antonio per garanzia del sesto del canone del 5° lotto del fondo Sartavilla sito nel territorio di Piazza Armerina appartenente al R Demanio qual rappresentante il soppresso monastero di San Giovanni Evangelista.

Polizza N. 1825 rappresentante il deposito di lire 700 eseguito da Briuccia sacerdote Gaetano per sovraimposta di sesto al prezzo della rendita di un casamento esistente nel comune di San Giuseppe.

Firenze, 6 luglio 1870.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

Visto, *per l'Amministratore centrale*
G. GASBARRI.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Prima pubblicazione*)

Coerentemente al disposto dell'articolo 101 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R decreto 25 agosto 1863, N. 1444, si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento dei mandati sottodesignati, spediti dall'amministrazione della Cassa centrale dei depositi e prestiti in Firenze, ne saranno rilasciati i duplicati appena trascorsi venti giorni da quello in cui avrà luogo la terza pubblicazione del presente, che sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di giorni dieci, e resteranno di nessun valore i titoli precedenti,

Mandato N. 65, Esercizio 1869, in data 15 aprile 1869, per L. 26,05, intestato a favore di Catucci Francesco Paolo in pagamento di prezzo di eccedente rendita esibita per l'iscrizione di una annualità d'affrancazione.

Mandato N. 324, Esercizio 1870, in data 8 marzo 1870, per L. 80 intestato a favore di Gherardi avv. Antonio per restituzione del deposito di pari somma inscritto al N. 11097 di polizza.

Firenze, 6 luglio 1870.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

Visto, *per l'Amministratore centrale*
G. GASBARRI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Prima pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861 e 47 del R. decreto 28 dello stesso mese ed anno,

Si notifica che i titolari delle sottodesignate rendite, allegando la perdita dei corrispondenti certificati d'iscrizione, hanno ricorso a quest'Amministrazione, affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, loro ne vengano rilasciati i nuovi titoli.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilascieranno i nuovi certificati.

CATEGORIA DEL DEBITO	NUMERO DELLE ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE PRESSO CUI SI È ISCRITTA LA RENDITA
Consolid. 5 p. c.	23297	Vigliensoni Causidico Francesco, fu notaio Giovanni, domiciliato in Savona . . . . L.	60	Torino
	23298	Detto (ambedue annotate d'ipoteca) . »	40	»
	94147	Brigatti Vincenzo, fu Pietro, domiciliato in Monte Carotto (Ancona) (annotata d'ipoteca) . . . . . . »	25	»
	32952	Prepositura di San Giovanni in Borgo, nella chiesa parrocchiale sotto il titolo dei Santi Primo e Feliciano in Pavia . . . . »	550	»
	128699	Vacchiero Antonio, fu Domenico . . . . »	750	»
	126655	Vacchieri Antonio, fu Domenico . . . . »	50	»
	131814	Vacchiero Antonio, fu Domenico . . . . »	50	»
	50727	Beneficio parrocchiale dei Santi Primo e Feliciano in Pavia . . . . »	565	Milano
	27228	Surlera Giovanni, fu Simplicio (annotata d'ipoteca) . »	500	»
	20630	Legato della festività di Maria SS. di Delia, rappresentato dal cappellano del tempo . . . . »	110	Palermo
	157428	Visconti Nicola di Elia . . . . »	1795	Napoli
	3756	Andreani Nicola, fu Giuseppe (con annotazione di vincolo) . . . . »	255	»
	24949	Malatesta Teresa, fu Antonio . . . . »	50	»
	126401	Ciccarelli Domenico, fu Nicola (annotata di usufrutto a favore di Ciccarelli Luigi di Domenico), (certificato d'usufrutto) . . . . »	215	»
	41165	Casoria Federico, Paolo Emilio, Filippo ed Elisabetta di Vincenzo, minori, sotto l'amministrazione di detto loro padre . . . . »	310	»
	98136	Comune di San Nicandro di San Severo in Capitanata »	50	»
	13978	Balestra Oronzo, fu Raffaele (con annotazione di vincolo) . . . . »	25	»
	127492	Galiano Carlo, fu Girolamo (con annotazione di vincolo) »	100	»
	129481	Detto (con annotazione di vincolo) . »	100	»
	127538	D'Errico Angela, fu Luigi, moglie di Giuseppe di Gennaro (con annotazione di vincolo) . . . . . . »	275	»
	146133	Duraccio Gennaro di Giuseppe, minore, sotto l'amministrazione di detto suo padre (con annotazione di vincolo) . . . . »	100	»
	145407	Liceo Giannone di Benevento, rappresentato dal preside *pro tempore* . . . . »	5	»
	158298	Detto . . . . »	20	»
Consolid. napolitano	4314	Parrocchiale chiesa di Sª Barbara in Catanzaro Ducati	1	»
Monte L. V. (quota veneta) Creaz. 27 agosto 1820	10868 / 2336	Prebenda parrocchiale di San Giorgio in Marega in comune di Bevilacqua, mandamento di Legnago, provincia di Verona . . . . Moneta di conv. Fiorini	317	Milano
Prestito L. V. portato dalla notificazione 15 novembre 1850	393	Certificato interinale stato rilasciato al comune di Provaglio sopra e sotto, il 17 gennaio 1851, dall'inallora Cassa di finanza di Brescia versata pel Prestito Lombardo-Veneto, portato dalla notificazione 15 novembre 1850 . . . . Austriache L.	400	»

Firenze, addì 4 luglio 1870,

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
PAGNOLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861 e 47 del Regio decreto 28 stesso mese ed anno,

Si notifica che i titolari delle sottodesignate rendite, allegando la perdita dei corrispondenti certificati d'iscrizione, hanno ricorso a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano loro rilasciati nuovi titoli.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilascieranno i nuovi certificati.

(*Terza pubblicazione.*)

CATEGORIA DEL DEBITO	NUMERO DELLE ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE PRESSO DI CUI È ISCRITTA LA RENDITA
Consolidato 5 0/0	135627	Arnaud damigella Caterina fu Giovanni Antonio, domiciliata in Torino . . . . »	500 »	Torino
»	31083	De Luca Teresa fu Michele . . . . »	60 »	Napoli
»	107281	Cappella di Santa Maria del Carmine di Contursi, rappresentata dal cappellano Antonino Rosapepe fu Paolo . . . . »	20 »	»
»	140585	Cappelli Filomena di Carlo, sotto l'amministrazione di Di Cardone Francesco, marito e legittimo amministratore (con annotazione di vincolo) . . . . . »	100 »	»
»	382	Cappella di Sant'Oronzo eretta nella Chiesa di S Pietro a Majella di Napoli . . . . »	1615 »	»
»	13310	Detta . . . . »	580 »	»
»	48902	Detta (con annotazione di vincolo) »	120 »	»
»	86554	Giudice Giovanni fu Nicola (idem) »	25 »	»
»	107847	Detto (idem) »	5 »	»
»	44775	Lombardo Michele fu Filippo, domiciliato in Palermo »	170 »	Palermo
»	46277	Canevari Giuseppe, Teresa, Rosa e Carlo, minorenni, rappresentati dal loro padre Gaetano di Pavia . »	420 »	Milano
Consolid. napol.	1569	Stabilimento dell'Immacolata di Leverano . . Ducati	2 »	Napoli
Monte Veneto Creazione 27 agosto 1820	10861 / 2391	Beneficio parrocchiale di San Giorgio di Sabbion-Colognese . . . . Valuta austr. Fiorini	164 85	Milano
»	8288 / 2499	Mensa parrocchiale Povera di S. Mauro di Saline, provincia di Verona . . . . »	46 90	»
»	9137	Mensa parrocchiale Povera di S. Liberale in Gorgo, »	24 20	»
»	114184 / 1045	Beneficio parrocchiale di S. Sailetto, provincia di Mantova . . . . »	10 20	»

Firenze, addì 26 febbraio 1870.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
PAGNOLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Nella Certosa di Bologna si sono scoperti altri cinque ossari, e nove sepolcri, dei quali cinque nel Campo degli spedali, gli altri in nuova località, cioè nel chiostro detto degli Angeli.

Dei tre sepolcri del chiostro degli Angeli l'uno aveva lo scheletro e vasi neri, l'altro uno specchio di bronzo, l'unguentario di vetro, ed un'anella ricoperta di lastra d'oro: il terzo due utensili di bronzo e vasi figurati. A lato dello scheletro e di poco superiore era lo scheletro di un cavallo.

Il primo sepolcro del Campo degli Spedali aveva ossa bruciate, e vasi: gli altri cinque contenevano vasi neri, e frammenti di piccole stele: il cranio di uno scheletro è rarissimo.

Degli ossari uno nero, e di bella forma: due altri figurati. Il terzo è un grande, elegante, ed intattissimo vaso figurato: l'ultimo (un gran dolio) conteneva con le ossa combuste, ben conservati, un oenocoe, una tazza ed un vaso figurato.

Sono pertanto 130 i sepolcri rinvenuti nel Campo degli Spedali. Mentre qui si continua, aggiunge la *Gazzetta dell'Emilia*, ecco ora nel chiostro degli Angeli offrirsi altra copiosa messe S'accresce dunque ogni dì più l'importanza della scoperta.

— I giornali di Girgenti annunziano che le strade rotabili da Porto Empedocle a Siculiana e da Cammarata alla Nazionale sono state aperte al pubblico servizio.

— Il *Libero Cittadino* di Siena annunzia che lunedì decorso partì da quella città alla volta dell'Ospizio marino di Viareggio la seconda spedizione (24 bambine) di scrofolosi inviativi a cura e spese dell'Associazione popolare senese, della provincia e della comune. Lo stesso giorno tornarono 23 bambini inviativi un mese addietro.

— R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna — XIV. — Tornata delli 12 giugno 1870:

Il segretario dà lettura di una dissertazione del socio effettivo canonico Antonio Tarlazzi sulla differenza tra la cronoca di fra Salimbene e gli storici di Ravenna circa un fatto che si riferisce allo scadimento della famiglia dei Traversari.

La linea mascolina dei Traversari finì con Paolo, morto in Ravenna l'8 agosto del 1240, dopo avere abbandonata la parte dell'Impero da lui fin allora tenuta e sottratta alla fede dell'imperatore la città e gran parte di Romagna. Di che Federigo II sdegnato venne in Romagna, ebbe Ravenna, disfece le case dei ribelli e prime quelle dei Traversari, e la discendenza di lui involse nell'ira sua confinandola probabilmente in Puglia, come con altri ribelli di Ravenna operò Di Paolo erano nati Aica che fu poi moglie a un Guglielmo Francisio, e Guglielmo che probabilmente morì nell'esilio, non avendosi di lui più notizia, ma che avea lasciato una figlia naturale, Traversaria. Questa fu di poi moglie a Tommaso da Fogliano attinente di Innocenzo IV, e che per lui qual conte di Romagna signoreggiò in Ravenna; e fu da quel papa, come narra Salimbene, legittimata acciò potesse venire in parte dell'eredità de'suoi padri. Ma altre cose narra Salimbene, e son queste: che, morto quel da Fogliano, la Traversaria passò a seconde nozze con Stefano figliuolo del re d'Ungheria, allevato in corte degli Estensi; che, morta indi a tempo lei e un figliuolo che ebbe di Stefano e finalmente esso Stefano in povera condizione, venne di

Puglia a Ravenna con tal Guglielmotto infingendosi essere Guglielmo Francisio, e una fantesca di nome Pasquetta che avea menata seco spacciando per Aica figliuola di Paolo ultima de' Traversari e sua moglie, quando l'Aica, narra tuttavia Salimbene, era stata fatta morire in Puglia arsa in una fornace da Federico II, essendo presente a quella morte e avendo ascoltato la confessione di lei un frate minore, nobile uomo di Ravenna. Guglielmotto e la falsa Aica furono accolti a grande onore dai Ravennati e restituiti nei beni e nella potenza dei Traversari, finchè l'uomo ribellatosi alla Chiesa fu cacciato e se ne tornò spoglio e nudo in Puglia, e la donna si morì in Forlì.

Tale, raccolto in breve, il racconto di Salimbene; ma di questa supposizione non è pure un motto negli storici ravennati, i quali tuttavia sono discordi e incerti circa i fatti della discendenza di Paolo Traversari. Il Rossi narra che il cardinale Ottaviano degli Ubaldini, avendo nel 1248 ridotto un'altra volta in potestà della Chiesa Ravenna, richiamò in patria i cacciati da Federico II, ma rilegò in Puglia Guglielmo ed Aica dei Traversari che fino allora vi aveano signoreggiato. Ma ciò non sta, dappoichè e il cardinale Ubaldini non avea dizione in Puglia, e una carta pubblicata dal Fantuzzi ci mostra in quell'anno alcuni degli Onesti e de' Polentani amici di Paolo Traversari sporger domanda ai giudici di Ravenna acciò voglian deputare procuratori di Guglielmo ed Aica ritenuti in cattività, sì che non fossero danneggiati nei loro beni Potrebbe piuttosto credersi che il cardinale non richiamasse i Traversari pel timore del nome loro potente in Ravenna, e che allora gli amici cercassero di salvar loro almeno i beni. Un'altra carta del 1259 ci mostra Guglielmo, il figliuolo di Paolo, già morto, e Traversaria figliuola naturale di lui moglie a Tommaso da Fogliano. Dopo la morte di Guglielmo aspirarono certamente all'eredità dei Traversari le due donne viventi, e per esse i mariti loro; cioè, per la Traversaria Tommaso da Fogliano, per l'Aica un Guglielmo Francisio a cui ella probabilmente si era maritata in Puglia, e si partirono il patrimonio, dappoichè in altre carte si chiamano entrambi *domini domus Traversariorum*. Quando venissero Aica e il marito in Ravenna, non è certo; ma computi molto probabili indurrebbero il ch. dissertatore a credere che poco dopo il 1250. Certamente Guglielmo ed Aica erano in Ravenna il 20 aprile 1267; e vi stipularono certe concessioni, ed altre carte ce li mostrano, ora l'uno ora l'altra, ed ora insieme, fino al 1279: avanza in fine il testamento di Aica, col quale ella malata in Lucca del 1285 lascia erede il figlio Pietro unico avuto da Guglielmo Francisio. Ora come mai la finzione sarebbe durata sì a lungo? come mai solo Salimbene ne parla? Al quale pur sarebbe da credere, ove riuscisse provato o probabile che Federigo II facesse ardere la vera Aica. Ma nè di tale supplizio si ha ricordo, nè par credibile che l'imperatore, sfogata l'ira sua su' Traversari col disfacimento delle case e la confisca de' beni volesse, morto già il vero colpevole, incrudelir nella giovinetta, mentre risparmiava il maschio. Il ch. dissertatore seguita correggendo il Rossi che più volte scambia Guglielmo Francisio per Guglielmo figlio di Paolo già morto, ci mostra quello in contesa con alcuni de' Polentani di parte guelfa, ce lo mostra nel 1281 compagno al Montefeltro e podestà di Forlì, armato co' ghibellini contro la patria, ce lo mostra fuor di Ravenna anche nel 1290, forse tuttora per ghibellinismo (si ricordi Aica che in questo mezzo fa testamento in Lucca), ce lo mostra richiamato nel 94; e narra della pace fatta giurare nel 95 dall'arcivescovo di Monreale governatore della provincia fra i Polentani e Guglielmo Traversari e Pietro suo figlio, e della rottura di quella pace, e delle vicende di Guglielmo in tutte le fazioni ghibelline di Romagna, finchè morì esule nel 1300. Giova intanto notare che anche i cronisti romagnoli chiamano il Francisio col diminutivo di Guglielmotto, come appunto Salimbene. La cui storiella forse fu accreditata dalle ire guelfe e dagli odii de' Polentani durante gli ultimi fortunosi esigli di Guglielmo e della famiglia. Pietro suo figlio, morto appena il padre, rimpatriò per concessione pontificia, ma ricacciato del 1303 visse in Toscana facendo il fabbro e lasciando libera la signoria della patria ai Polentani. La famiglia si cognominò allora de' Fabbri, per placare pur coll'umiltà del nome gli odii e i sospetti degli avversari, e ne usciva quell'Ambrogio, generale camaldolense ed insigne fra i dotti del secolo XV, che ripigliandosi il nome glorioso dei padri chiudeva la seconda linea dei Traversari.

GIOSUÈ CARDUCCI, *segretario*.

— Il 24 giugno ultimo s'inaugurò a Weildiestadt, piccola città del Wurtemberg, il monumento che fu innalzato alla memoria del celebre astronomo Giovanni Kepler.

Sopra un piedestallo alto e di forma elegante è la statua di Keplero in bronzo, alta dieci piedi. L'astronomo è seduto. Nella mano sinistra, appoggiata ad un globo celeste, egli tiene una pergamena sulla quale si scorge il disegno di un'eclissi. La destra tiene un compasso aperto Gli occhi guardano il cielo.

Le quattro nicchie del piedistallo sono ornate di statue dell'altezza di cinque piedi rappresentanti Michele Mastlin, il professore di Tubinga che insegnò a Keplero le matematiche, Niccolò Copernico, Ticho-Brahe e Jobst Byrg, il meccanico che lo aiutò nella costruzione dei suoi istromenti d'ottica e di astronomia.

Nel centro del piedistallo sta scritta quest'unica parola: Kepler. Ai lati sono bassirilievi rappresentanti alcune circostanze della di lui vita. Sul davanti si legge: *Physica cœlestis*. Al disotto un bassorilievo mostra Urania che misura lo spazio. Sul lato destro la parola *Mathematica* Più basso vedesi Keplero nell'età di 17 anni che entra nella sala del professore Mastlin a Pubinga. Questi tiene il giovine allievo per mano e gli spiega il sistema di Copernico, i cui disegni stanno sopra una tavola. Parecchi scuolari fanno gruppo attorno al maestro. Due altri bassirilievi rappresentano, uno, una disputa fra Thico-Brahe e Kepler sul sistema del mondo, alla presenza dell'imperatore Rodolfo e di Wallenstein mentre, sul fondo, alcuni operai stampano le tavole astronomiche dette *Tabulæ Rudolphinæ;* l'altro mostra Kepler e Byrg nella loro officina di Praga, che si servono per osservare gli astri del telescopio che hanno allora allora finito. Sopra questi bassirilievi sono incise le parole: *Astronomia et optica*.

Il monumento è opera dello scultore Kreling, direttore della scuola delle belle arti di Norimberga. Le statue e i bassirilievi in bronzo, furono fusi nelle officine dei signori Lenz e Herold, della stessa città. Il piedistallo di pietra rossa di una cava vicina a Weildiestadt, fu costruito dall'architetto Egle di Stoccarda.

Giovanni Kepler nacque a Weildiestadt il 27 dicembre 1571, e morì a Ratisbona, dove fu sepolto nel cimitero comune, nel 1630. Il suo padre Enrico era il figliuolo di un borgomastro della piccola città nativa, e la madre, Caterina Güldenmann, figliuola di un albergatore del vicino villaggio d'Eltingen.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO DI NAPOLI.

Notificazione.

Nel Convitto annesso al liceo Vittorio Emanuele in questa città vacano tredici posti semigratuiti, i quali saranno conferiti per concorso di esame, a norma del regolamento approvato con decreto 4 aprile 1869, ai giovani di ristretta fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuti gli studi elementari, e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso, il quale si aprirà nel liceo istesso il dì 22 agosto di questo corrente anno.

Per essere ammesso a concorrere, ogni candidato dovrà presentare al signor preside di quell'istituto per tutto il dì 31 luglio p. v.:

1° Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2° La fede legale di nascita;

3° Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla potestà municipale, o da quella dell'istituto da cui proviene;

4° Un attestato autentico degli studi fatti;

5° L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vajuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie;

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede Ogni frode in tali documenti sarà punita con l'esclusione dal concorso, o con la perdita del posto quando sia stato già conferito.

Trascorso il tempo utile stabilito per la presentazione delle istanze, non potrà esserne accolta alcun'altra.

Il Vicepresidente: ED. TURCO.

CONSIGLIO SCOLASTICO DI PALERMO.

Vista la notificazione del rettore del Convitto Vittorio Emanuele in data 30 maggio p. p.;

Visto il regolamento approvato col Regio decreto 4 aprile 1869, n. 4997,

Si notifica:

È aperto il concorso per numero tre posti gratuiti vacanti in questo Convitto nazionale Vittorio Emanuele.

Gli esami avranno principio il giorno 18 agosto p. v. alle ore 9 antimeridiane nel locale di questo R. ginnasio nazionale.

Vi potranno aspirare tutti i giovani di ristretta fortuna, che godono i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuto gli studi elementari, e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato dovrà presentare a tutto il giorno 30 luglio p. v. al rettore del detto Convitto i seguenti documenti in carta da bollo di centesimi 50, escluso il certificato di vaccinazione, che potrà essere in carta libera:

1° Una domanda scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2° La fede legale di nascita;

3° Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla potestà municipale, o da quella dell'istituto da cui proviene;

4° Un attestato autentico degli studi fatti;

5° Un attestato d'aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, e di esser sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie;

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente di tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Trascorso il giorno 30 luglio, fissato per la presentazione dei detti documenti, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Per coloro che avessero già depositato tutti o parte dei suddetti documenti presso il relatore del Convitto in occasione di altri esami, basterà che ne facciano la dichiarazione nella domanda di cui al n. 1, avvertendo però che il certificato del medico, e la dichiarazione della Giunta municipale di cui agli articoli 5 e 6, debbono essere di data recente.

Coloro che per qualche motivo saranno dal Consiglio direttivo del detto Convitto esclusi dal concorso, potranno richiamarsene al Consiglio provinciale scolastico, entro otto giorni da quello in cui sarà loro stata dal rettore del Convitto notificata l'esclusione.

Palermo, li 5 giugno 1870

Il Vicepresidente del Consiglio scolastico
NISIO.

Disposizioni concernenti gli esami di concorso ai posti gratuiti dei Convitti nazionali tratte dal regolamento approvato col R. decreto 4 aprile 1869, n. 4997.

Art. 7. L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale.

Art. 8. La prova scritta per gli alunni che compiono il corso elementare, consiste in un componimento italiano e in un quesito d'aritmetica Quella degli alunni classici, in un componimento italiano e in una versione dal latino corrispondente agli studi fatti Quella degli allievi tecnici in un componimento italiano e in un quesito di matematica, serbata la medesima corrispondenza

Art. 9. I temi per la prova scritta saranno scelti dal R. provveditore di accordo col prefetto presidente, e da essi trasmessi suggellati alla Commissione esaminatrice.

Art 10 Ogni tema deve essere aperto nell'atto in cui si deve dettare ai concorrenti e alla loro presenza, verificata la integrità del suggello da tutti i componenti della Commissione esaminatrice, nel giorno e nell'ora che è segnato nella busta.

Art. 11. Sono assegnate cinque ore alla trattazione di ciascun tema in giorni differenti; durante le quali uno degli esaminatori vigilerà alla sincerità della prova, e avrà cura che nessuna persona estranea al concorso entri nella sala.

Art. 12 Ogni candidato non può valersi di scritti o di libri, dai vocabolari in fuori usati nelle scuole; nè durante la prova aver comunicazione di parole o di scritti coi compagni del concorso o con altre persone. Contravvenendo a tale disposizione, sarà escluso dal concorso.

Art. 13. Come ciascuno avrà finito, apporrà sullo scritto il proprio nome, casato, patria e classe cui aspira, e lo darà nelle mani del professore incaricato della vigilanza; il quale vi inscriverà anche il suo nome, e noterà l'ora in cui gli fu dato.

Spirato il termine prefisso, gli scritti saranno trasmessi al presidente della Commissione, la quale nello stesso giorno procederà alla lettura di essi.

Art. 14. La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente alla prova scritta, e riguarderà tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei varii concorrenti Tale prova sarà fatta pubblicamente, trattenendo i candidati per quindici minuti sopra ogni disciplina.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PER LA CALABRIA CITERIORE

Si dichiara aperto il concorso fino a tutto il mese di luglio p. v. a due posti semigratuiti vacanti nel convitto annesso al R. liceo ginnasiale di Cosenza giusta le norme stabilite dal R. decreto 4 aprile 1869, n° 4997. Gli aspiranti dovranno presentare entro il termine stabilito al signor rettore del convitto:

1° Una istanza scritta di propria mano con dichiarazione della classe di studio frequentata nel corso dell'anno;

2° la fede legale di nascita;

3° Un attestato di moralità rilasciato o dalla potestà municipale o da quella dell'istituto da cui si proviene;

4° Un attestato autentico degli studi fatti;

5° L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità contagiose;

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede

Gli esami relativi si faranno entro il successivo mese di agosto. Il giorno preciso in cui avranno cominciamento sarà indicato a ciascun aspirante col mezzo del sindaco o di altra potestà locale.

Cosenza, 3 giugno 1870.

Pel Prefetto Presidente
ANTONIO ROMAGNOLI.

DIARIO

Alla Camera inglese dei comuni, nella seduta del 7 luglio, il sottosegretario di Stato, signor Otway, rispondendo ad una interrogazione del signor Magniac, dichiarò che il governo non ha l'intenzione di ratificare la convenzione conchiusa da sir Rutherford Alcock colla China; e soggiunse che il *Foreign Office* non aveva ancora ricevuto la conferma della notizia relativa al massacro di Pechino.

Ad onta delle preoccupazioni politiche, il Corpo legislativo francese continua la discussione del bilancio. Quanto alla stampa parigina ed a quella dei dipartimenti, esse non si occupano che della questione della candidatura del principe di Hohenzollern al trono di Spagna. Tutti i giornali francesi arrivatici coll'ultimo corriere sono tempestati di articoli e di estratti d'articoli su questo unico tema.

La seconda Camera dei Paesi Bassi, dopo avere approvato un progetto di riforma della tariffa postale, si è occupata della organizzazione giudiziaria senza però adottare alcuna conclusione o respingendo il progetto presentatole dal ministro signor Van Sillaar. La Camera si è poi aggiornata indefinitamente. Quanto alla Camera alta, essa era convocata per oggi 11 luglio.

L' assemblea federale svizzera (le due Camere riunite) ha proceduto alle nomine per il tribunale federale. Riuscirono eletti i signori Borel (Neuchâtel), Migy (Berna) e Perrin (Vaud).

Dal Canton Ticino si ha notizia che la maggioranza del Gran Consiglio cantonale, contro l'opinione della sua Commissione, avendo votata la divisione del Cantone in otto distretti anzichè in cinque, i deputati del Sotto-Ceneri hanno abbandonata la sala. Dopo la loro partenza, i rimanenti deputati hanno votata con 58 voti contro 3 la fissazione del capoluogo a Bellinzona. Questa decisione ha provocata a Lugano una assemblea popolare. In essa si è parlato di dividere il Canton Ticino in due parti Cis e Trans Ceneri. Si è anche trattato dell'istituzione di un governo provvisorio, ma a questo proposito non è stata presa alcuna deliberazione.

A Vienna il nuovo ministro del culto e della pubblica istruzione, signor Stremayr, ha annunciato a tutti i luogotenenti e capi provinciali l'assunzione al suo officio, mediante una circolare, in cui si legge: « Le leggi internazionali e scolastiche, delle quali è officio tra i più importanti di questo ministero il promuovere l'esecuzione, conformemente alla legge fondamentale dello Stato, sono tuttora oggetto di viva opposizione, non meno che la Costituzione stessa dell'impero, in alcune parti del medesimo. Vi ha chi non rifugge dal porre in questione la Costituzione e, con questa, l'esistenza stessa della monarchia, come pure la validità delle leggi vigenti, e ciò disgraziatamente avvenne anche per opera di persone, che pel loro officio di apostoli della pace, dovrebbero anzitutto rispettare le leggi imparziali e l'autorità secolare dello Stato, e procedere d'accordo col governo, entro il libero campo d'azione accordato ad ogni confessione religiosa per promuovere i supremi interessi dell'umanità. Annovererò fra gli officii importanti del governo il tutelare gl'interessi della religione, avuto specialmente riguardo ai rapporti complicati della Chiesa cattolica, quali si formarono storicamente, sino al loro tramutamento conforme ai tempi. Ma la protezione legale, invocata dall'interesse religioso, deve rivolgersi, non soltanto contro coloro che oltraggiano ogni religione positiva con atti che offendono gravemente il consorzio sociale e la civiltà del popolo, ma eziandio contro i perturbatori della pace religiosa, e contro coloro che, abusando dell'autorità divina della religione, la voglion torcere a' fini terreni. » La circolare soggiunge che, qualora la legge scolastica non corrispondesse in tutto alle condizioni richieste, verrà migliorata con tutti quei mezzi che la Costituzione offre in larga copia; ma l'aperta opposizione contro le leggi, finchè sono in vigore, non sarà tollerata in alcun caso.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Berlino, 10.

Assicurasi che il Re di Prussia, il quale altre volte ha sconsigliato il principe di Hohenzollern di accettare la candidatura del trono di Spagna, non fu consultato nelle circostanze attuali.

Corre voce che il governo federale ricusi di pronunziarsi prima della votazione delle Cortes.

Berlino, 10.

La *Gazzetta della Croce* disapprova altamente le parole di Gramont. Dice che questi, nella sua qualità di ministro degli affari esteri di Francia, dovrebbe sapere che il re Guglielmo, la Prussia e la Confederazione del Nord non hanno alcun interesse che il principe di Hohenzollern monti sul trono di Spagna. La *Gazzetta* soggiunge: « Il ministro degli affari esteri di una potenza amica non deve accusare la Prussia. Dove essa turba l'equilibrio dell'Europa? Gramont sa inoltre che il principe di Hohenzollern non è un principe prussiano della famiglia reale. Il re di Prussia ha sconsigliato il principe di accettare la corona, ma se l'Hohenzollern l'avesse dalle Cortes, sarebbe il caso di congratularsene sinceramente colla Spagna. » D'altra parte, la *Gazzetta* termina dicendo: « A noi non importa più questo affare, e speriamo che la Francia saprà presto apprezzare la posizione neutrale della Prussia in tale questione. »

Madrid, 9, sera.

In seguito alla gravità della situazione il Reggente è ritornato stassera a Madrid. Egli fu bene accolto dalla popolazione.

Il Reggente ebbe quindi una lunga conferenza molto cordiale coll'ambasciatore di Francia. Si assicura che il Reggente abbia detto a Mercier che come Reggente costituzionale aveva adottato il principio di non separarsi dalle risoluzioni prese dai ministri e specialmente nella questione delle candidature, anche quando ciò gli fosse dispiacevole, per non far supporre ch'egli voglia conservare la reggenza. Così si è condotto per il Duca di Genova e per gli altri candidati.

Vienna, 10.

Il ministro degli affari esteri ha ricevuto con riserva la comunicazione spagnuola relativa alla candidatura di Hohenzollern. Egli non ha nascosto il cattivo effetto che questo fatto potrebbe produrre dal punto di vista della pace europea.

Parigi, 10.

Le trattative continuano tra Parigi ed Ems. Non si può ancora provvedere quale sarà la soluzione.

Rendita francese 69 95.

Parigi, 10.

Alle ore 2 sul boulevard la vendita francese si contrattava a 70 15; l'italiano a 54 90; il turco a 46 75; l'esteriore spagnuolo nuovo a 27 3/8.

Alle ore 4, la rendita si contrattava a 69 40; l'italiano a 54 25; il turco a 46; l'esteriore spagnuolo a 26 3/4; le ferrovie austriache a 707.

Parigi, 10.

Si assicura che la risposta della Prussia sarà attesa fino a lunedì sera. Nel caso che non si rispondesse o che la risposta non fosse soddisfacente, si farebbero martedì alla Camera comunicazioni importanti.

Bruxelles, 10.

Il *Moniteur* smentisce formalmente che il Re dei Belgi abbia aperto delle trattative a Londra per far salire sul trono di Spagna il principe di Hohenzollern.

Parigi, 10.

La *France* assicura che l'ambasciatore d'Inghilterra, lord Lyons, ha manifestato la speranza che la questione franco-prussiana possa essere sciolta amichevolmente. Soggiunge che il conte di Solms, incaricato d'affari della Prussia, ha tenuto ieri in un salone un linguaggio conciliante.

Parigi, 10.

Il *Constitutionnel* dice che il governo ha ricevuto questa mattina il primo dispaccio dalla Prussia. In esso il gabinetto di Berlino si dichiara assolutamente disinteressato nell'affare del principe di Hohenzollern.

Il *Constitutionnel* dice che il governo francese non sarebbe disposto a contentarsi di questa spiegazione. Sembra oramai dimostrato che il re di Prussia abbia autorizzato il principe di Hohenzollern ad accettare la corona. Il gabinetto di Berlino può evitare un conflitto coll'ottenere che il re di Prussia ritiri l'autorizzazione data. Il rappresentante della Francia fu invitato a parlare in questo senso.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 10 luglio 1870, ore 1 pom.

Buon tempo e calma generale sulla Penisola italiana. Il barometro è rimasto stazionario, e i venti sono deboli e del quarto quadrante.

Continua il buon tempo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 10 luglio 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 757, 6	mm 756 2	mm 756, 2
Termometro centigrado	27 0	31, 0	27, 0
Umidità relativa	70, 0	48, 0	59, 0
Stato del cielo	sereno	sereno.	sereno
Vento direzione / forza	NO debole	O quasi for.	O debole

Temperatura massima . . . . + 31,0
Temperatura minima . . . . + 20,0
Minima nella notte dell'11 luglio . . . + 19,5

Spettacoli d'oggi.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Donizetti: *Gemma di Vergy* — Ballo: *Nelly*.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia Ciotti e Lavaggi rappresenta: *Frou-frou*.

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia Coltellini e Vernier rappresenta: *Il conte di Montecristo*.

FEA ENRICO, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 11 *luglio* 1870)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god.	1 luglio 1870		53 10	53 »	53 50	53 25	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . . . »	1 aprile 1870		33	32	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.	id.		»	»	»	»	»	»	82 50
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »	id.		»	»	76	75	»	»	»
Az. Regia coint. Tab. (carta) . . . »	1 luglio 1870	500	»	»	»	»	»	»	640
Obb. 6 0/0 Regia coint. Tab. 1868 »	1 luglio 1870	500	»	»	»	»	»	»	450
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . . »		840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 »		480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana »	1 genn. 1870	1000	1900	»	»	»	»	»	»
Dette Banca Naz. Regno d'Italia »	1 genn. 1870	1000	»	»	»	»	»	»	
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio . . . . »	id.	500	700	690	»	»	»	»	»
Banca di Credito Italiano . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	440
Azioni del Credito Mobil. ital. »	1 luglio 1870	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. Tabacco 5 0/0 . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. »	1 luglio 1870	420	»		»	»	»	»	»
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD »	id.	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette . . . . »		420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . »	id.	500	»	»	»	»	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro) . »	id.	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette . . . . . »	1 aprile 1870	500	»	»	»	»	»	»	»
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 »	id.	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie di una e due »		505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie pico . . . . . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0 . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »		500	»	»	»	»	»	»	»
Nuovo impr. della città di Firenze »	1 aprile 1870	250	»	»	»	»	»	»	»
Prestito a premi della città di Venezia		25	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . .		500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . »	1 genn. 1870		»	»	»	»	»	»	54
3 0/0 idem . . . . »	1 aprile 1870		»	»	»	»	»	»	34
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »	id.		»	»	»	»	»	»	84

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 92	25 88
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		104 25	104 »
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte . . .	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro . .		20 85	20 75
								Sconto Banca 5 0/0			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 54-53 75-70-25-50-53 00 fine corr. — Banca di credito ital. 690 cont.

Il vicesindaco: GIUSEPPE DINA.

COMMISSARIATO GENERALE DELLA REGIA MARINA NEL PRIMO DIPARTIMENTO

Avviso d'asta.

Si notifica che ad 1 ora pomeridiana del giorno 30 luglio 1870, si procederà alla Spezia, negli uffici del Commissariato generale, posti nella casa già Perasso, presso la Darsena interna dalla parte di ponente, avanti il commissario generale, a ciò delegato dal Ministero della marina, all'appalto della provvista di

2,000 tonnellate di carbon fossile Cardiff.

Il prezzo d'asta complessivo è di lire 70,000.

La consegna avrà luogo franca d'ogni spesa a fianco dei bastimenti dove è caricato nel Golfo di Spezia, nel termine di 5 mesi a partire dalla notificazione dell'approvazione del contratto.

La regia marina provvederà i galleggianti per trasportarlo nei suoi magazzini.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili negli uffici presso il Commissariato generale, in tutte le ore d'uffizio di ciascun giorno.

Il termine utile pel ribasso del ventesimo è fissato a giorni ventidue decorrendi da 1 ora pomeridiana del giorno del deliberamento.

L'appalto formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui il quale, nel suo partito firmato e suggellato, avrà offerto sul prezzo d'asta un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministero della marina in una scheda segrata deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare la somma di L. 7,000 in contanti od in cartelle del debito pubblico al prezzo corrente nel giorno in cui si eseguirà il deposito.

Le offerte per questa impresa, accompagnate dal prescritto deposito, saranno eziandio ricevute entro scheda sigillata al Ministero di marina ed ai commissariati generali degli altri dipartimenti marittimi; avvertendo però che delle offerte medesime non sarà tenuto conto se non perverranno ufficialmente a questo commissariato prima dell'apertura dello incanto.

Per le spese di contratto si depositeranno L. 600

Spezia, li 8 luglio 1870.

Il Sottocommissario ai contratti A. PISSO.

2184

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL LOTTO IN VENEZIA

Avviso di concorso.

In seguito ad ordine ministeriale del 1° luglio 1870, n. 36,173|3426, viene aperto il concorso pel conferimento del Banco di lotto n. 200 in Montecchio, provincia di Reggio d'Emilia, di nuova istituzione, coll'obbligo di una malleveria di L. 120 di rendita dello Stato.

Ogni aspirante dovrà far pervenire a questa Direzione, al più tardi entro il giorno 20 del corrente, la propria domanda corredata dalla fede di nascita, dallo stato di famiglia, e da qualunque altro documento comprovante i servigi per avventura prestati nella pubblica amministrazione.

Saranno preferiti pel conferimento del Banco suddetto quei ricevitori di lotto attualmente esercenti in Banchi di minor rilievo, gl'impiegati in disponibilità ed in aspettativa, i pensionari a carico dello Stato, ed infine quelli che fossero vicini ad essere provvisti di una pensione di riposo.

Le domande e gli allegati documenti devono essere muniti del competente bollo

Gli obblighi dei ricevitori del lotto sono determinati dai reali decreti 5 novembre 1863, n. 1534, 11 febbraio 1866, n. 2817, e relativi regolamenti.

Dalla R. Direzione compart. del lotto — Venezia, li 6 luglio 1870.

2180 Il Dirigente: GABBATO.

REGIA PREFETTURA DI PADOVA

AVVISO D'ASTA.

2° esperimento per l'appalto del mantenimento e delle lavorazioni dei condannati nella casa di pena di Padova.

Si rende noto al pubblico che essendo andata deserta per mancanza d'offerenti l'asta oggi tenutasi, si procederà ad un secondo esperimento nel giorno 23 del corrente luglio, alle ore 11 ant., avanti al R. prefetto e con intervento del direttore dello stabilimento penale suddetto per l'appalto generale del servizio economico e domestico e delle lavorazioni nello stabilimento stesso osservate le formalità e condizioni indicate nel primo avviso d'asta e che qui appresso vengono ripetute;

1. L'appalto avrà la durata dal giorno 1° ottobre 1870 a tutto l'anno 1875.

Sarà regolato dai capitoli generali in data 4 luglio 1868 dalle aggiunte ai medesimi in data 24 luglio 1869, e dal regolamento generale per le case di pena del 13 gennaio 1862 colle modificazioni apportatevi per Regio decreto 23 luglio 1868, n. 4529.

I capitoli generali, le aggiunte, i regolamenti e decreto citati saranno ostensibili in tutte le prefetture del Regno.

2. È dichiarato in modo unicamente indicativo che le giornate annue di presenza di che all'articolo 3 dei capitoli generali in data 4 luglio 1868 possono calcolarsi all'incirca nel numero di 247,000.

3. L'asta si aprirà sul prezzo di centesimi 95 di lira italiana per ogni giornata di presenza di che all'art 3 precitato dei capitoli generali. Sarà tenuta col metodo dell'estinzione delle candele, verranno osservate tutte le formalità prescritte al capo III, sezione I, del regolamento approvato col regio decreto 25 gennaio 1870, n. 5452, per i contratti a stipularsi colla solennità dell'incanto e si farà luogo all'aggiudicazione quando anche non vi sia che un solo offerente.

4. Le offerte in ribasso al prezzo fissato nel precedente art 3 non potranno essere minori di un centesimo di lira italiana, esclusa ogni altra più minuta frazione.

Non si accetteranno offerte sotto altra forma.

5. Gli aspiranti all'asta dovranno prima dell'apertura della medesima eseguire un deposito di lire 6,000 in contanti od in biglietti aventi corso legale. Tale deposito verrà restituito a quelli tra i concorrenti che non sieno rimasti aggiudicatarii.

6. Chiunque si prefigga di concorrere all'asta potrà ottenere dal direttore della casa di pena suddetta libero accesso alla medesima all'oggetto di prendere sul posto precisa cognizione dei vari servigi che trattasi di appaltare, e potrà ricevere altresì dal direttore stesso tutte le nozioni e schiarimenti all'uopo necessari. Campioni dei principali oggetti di lana e tela sono ostensibili presso la Direzione della casa penale e presso questa prefettura.

7. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni dieci scadenti alle ore 11 antimeridiane del dì 2 del p. v. agosto.

8. Avvenendo la definitiva aggiudicazione il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita di lire 3,000 (tremila) in titoli del debito pubblico italiano. Ove preferisca prestare tale cauzione in contanti, ne sarà ragguagliato l'ammontare a forma dell'art 104 dei capitoli generali. Mancando il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, perderà il deposito di che all'articolo 5 che cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

9. Le spese d'asta, contratto, registro, bolli, copie ed altro relativi all'appalto sono a carico dell'aggiudicatario.

Padova, 2 luglio 1870.

2178 Il Segretario capo: ROCCHI.

Comunità di Vaglia

IL SINDACO

Inerendo alla Deliberazione consiliare del 27 giugno perduto, porta a pubblica notizia quanto appresso:

È aperto il concorso alla vacante condotta medico-chirurgica, sezione di Vaglia, con l'annuo appuntamento di L. 1,200, pagabile a rate mensili posticipate e con residenza nel villaggio di Vaglia.

I concorrenti dovranno rimettere all'uffizio comunale, franche di posta, le loro istanze in carta da bollo da centesimi 50 corredate dei diplomi di matricola, fede di specchietto e fede di buona morale rilasciata dal sindaco locale entro il corrente mese di luglio.

Gli oneri ed obblighi resultano dal relativo regolamento ostensibile nella segreteria comunale.

Vaglia, li 5 luglio 1870.

2150 Il Sindaco: LUCA DEL TURCO.

PRESTITO A PREMI DELLA CITTA' DI BARLETTA 1ª Estrazione 5 luglio 1870.	EMPRUNT A PRIMES DE LA VILLE DE BARLETTA 1ᵉʳ Tirage 5 juillet 1870.	PRAMIEN ANLEIHE DER STADT BARLETTA 1ᵉ Ziehung 5 July 1870.
OBBLIGAZIONI RIMBORSATE con lire 100 oro Serie 456 N° 1 a N° 50.	OBLIGATIONS REMBOURSÉES avec 100 francs or Série 456 N° 1 a N° 50.	ZURUCKBEZAHLTE OBLIGATIONEN mit 100 Lire gold Serie 456 N° 1 a N° 50.
ELENCO delle 128 Obbligazioni premiate	SPÉCIFICATION des 128 Obligations à primes	VERZEICHNIS der 128 prämirten Obligationen

Numero d'ordine	Serie	Num.	Lire	Numero d'ordine	Serie	Num	Lire	Numero d'ordine	Serie	Num.	Lire	Numero d'ordine	Serie	Num.	Lire
1	2729	3	200,000	33	2217	16	50	65	5347	1	50	97	4261	34	50
2	3663	15	1,000	34	2371	28	50	66	1415	2	50	98	488	18	50
3	4977	33	500	35	723	50	50	67	830	37	50	99	5193	31	50
4	3150	41	500	36	2338	31	50	68	3050	29	50	100	1362	36	50
5	4970	36	400	37	3588	46	50	69	4430	24	50	101	1340	28	50
6	257	26	400	38	4202	21	50	70	2188	23	50	102	3593	42	50
7	3966	27	300	39	2469	25	50	71	4472	48	50	103	1679	1	50
8	5779	39	300	40	359	37	50	72	4539	9	50	104	3026	5	50
9	359	27	100	41	704	3	50	73	5899	5	50	105	5811	6	50
10	4423	3	100	42	74	37	50	74	438	1	50	106	4938	18	50
11	4526	33	100	43	2736	8	50	75	1436	41	50	107	4528	6	50
12	2312	35	100	44	676	4	50	76	838	29	50	108	2013	31	50
13	3242	27	100	45	2683	42	50	77	1848	37	50	109	1862	45	50
14	4954	14	100	46	4567	7	50	78	1505	9	50	110	1243	48	50
15	2261	23	100	47	4162	22	50	79	3934	12	50	111	2163	41	50
16	1121	26	100	48	2635	37	50	80	1692	18	50	112	1920	21	50
17	120	20	100	49	2481	6	50	81	5965	32	50	113	3127	36	50
18	2640	18	100	50	4218	44	50	82	4705	32	50	114	2406	10	50
19	2924	3	100	51	991	43	50	83	3904	48	50	115	4082	44	50
20	5291	6	100	52	1335	39	50	84	1101	29	50	116	96	25	50
21	3224	28	100	53	5	41	50	85	1489	5	50	117	2519	46	50
22	2838	38	100	54	5499	5	50	86	1083	12	50	118	2099	14	50
23	756	39	100	55	2560	21	50	87	597	26	50	119	3032	25	50
24	4635	21	100	56	1402	38	50	88	1650	34	50	120	4583	43	50
25	1650	32	100	57	3848	45	50	89	26	18	50	121	4498	4	50
26	4729	12	100	58	4489	3	50	90	1559	31	50	122	807	17	50
27	3145	20	100	59	5929	4	50	91	4967	22	50	123	5354	3	50
28	5340	47	100	60	3818	50	50	92	59	26	50	124	1314	39	50
29	2848	8	50	61	5365	29	50	93	1251	37	50	125	4972	33	50
30	5188	36	50	62	2789	9	50	94	3952	10	50	126	5127	30	50
31	1873	3	50	63	1747	34	50	95	3849	2	50	127	3037	30	50
32	3225	6	50	64	5621	46	50	96	3434	9	50	128	3303	45	50

Il pagamento dei rimborsi e premi verrà eseguito a partire dal 5 gennaio 1871 presso la cassa del comune di Barletta e presso le ditte assuntrici Onofrio Fanelli, Toledo, 256, Napoli. B Testa e C, via dei Neri, 27, Firenze. Dreyfus Scheyer et C, 2, Chaussée d'Antin, Parigi. Banque Générale de Crédit, 1, rue du Dix Decembre, Parigi

Le obbligazioni estratte con rimborso o premio continuano ancora a concorrere egualmente e sempre ai premi di tutte le successive estrazioni.

La prossima estrazione avrà luogo il 20 settembre 1870.

Le paiement des remboursements et des primes ci-dessus indiqués se fait à partir du 5 janvier 1871 à la caisse de la commune de Barletta et aussi chez M. Onofrio Fanelli, Toledo, 256, Naples. B. Testa e C, rue dei Neri, Florence. Dreyfus Scheyer et C., 2, Chaussée d'Antin, Paris. Banque Générale de Crédit, 1, rue du Dix Décembre, Paris.

Les obligations extraites avec remboursement ou avec une prime continuent encore à concourir également et toujours aux primes de tous les tirages successifs.

Le prochain tirage aura lieu le 20 septembre 1870.

Die Effectuirung der Zurückzahlungen und Prämien wird vom 5ten Jannar 1871 an beginnen: bei der Gemeindekasse von Barletta und bei der Uebernahmsfirma, Onofrio Fanelli, Toledo 256 Neapel, B. Testa und C, via dei Neri 27 Florenz, Dreyfus Scheyer un C. 2 Chaussée d'Antin Paris, Banque Générale de Crédit, ru due Dix décembre, Paris.

Die mit Zurückzahlung oder Prämien herausgekommenen Obligationen sind gleichfalls noch, und immer, zu den Prämien aller nachfolgenden Ziehungen berechtigt.

Die nächste Ziehung wird am 20ten september 1870 mit folgenden Prämien stattfinden.

Barletta, 5 luglio 170.

Gli Assessori

F. S VISTA — F. PAOLO DE LEON — RAFFAELE FONSMORTI
GAETANO CAPIERO — F. DECORATO — STEFANO CALABRESE

IL SINDACO G. R. SCELZA. 2188

Il Segretario F. GIRONDI.

Avviso.

Il sottoscritto cancelliere della pretura del mandamento primo di Firenze rende noto al pubblico che l'illustrissimo signor avv. Dante Coen, come mandatario speciale dei signori Salomone, D Lazzaro, prof. Isaia ed Abramo del fu Samuele Ravenna, domiciliati i primi tre a Ferrara e l'ultimo a Verona, in ordine a procura del 27 aprile 1870, recognita Bottini, e come mandatario altresì della signora Rosina del fu David Samuel Rimini vedova Chimichi, domiciliata a Livorno, in ordine a procura speciale del 1° giugno 1870, recognita Capuis, con atto emesso nella cancelleria del mandamento antedetto il 23 giugno perduto dichiarò nell'interesse dei detti suoi rappresentanti di accettare col benefizio d'inventario la eredità relitta dal fu signor Moisè Vita Rimini del fu Jacopo, mancato ai vivi in questa città il 14 febbraio anno corrente.

Li 7 luglio 1870.

2166 C. ALESSANDRI.

Avviso.

Il cancelliere della pretura del mandamento primo di Firenze rende noto al pubblico che la signora Maddalena Borini vedova Nardi, nell'interesse dei propri figli minori Vittorio ed Enrico Nardi, con atto emesso nella cancelleria del mandamento antedetto, nel decorso giorno, dichiarò di accettare col benefizio d'inventario la eredità relitta dal fu Giovacchino Nardi, zio dei ricordati minori, decesso in questa città il 1° giugno decorso.

Li 7 luglio 1870.

2167 C. ALESSANDRI.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE TOSCANA al 30 Giugno 1870.

Attivo.

Portafoglio con scadenza al massimo di 4 mesi	L.	29,335,094 35
Imprestiti contro pegno di fondi pubblici ed altri titoli garantiti dallo Stato, ecc.	»	6,350,206 »
Idem sopra sete	»	25,750 »
Recapiti per conto della Banca Nazionale	»	226,345 88
R. Tesoreria per deposito a interesse	»	1,680,000 »
Massa metallica immobilizzata (articolo 5 del decreto 1° maggio 1866)	»	2,698,496 »
Fondi pubblici	»	669,618 49
Depositi per custodia	»	12,061,310 »
Debitori diversi	»	356,837 23
Cassa	»	6,747,265 76
Totale dell'*Attivo*	L.	60,150,923 76
Spese del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione, cioè	»	439,057 47
Conto prima montatura L. 201,524 31		
Spese generali » 168,883 06		
Interessi passivi » 68,650 10		
	L.	60,589,981 23

Passivo.

Capitale diviso in 10,000 azioni da L. 1000 tutto versato	L.	10,000,000 »
Biglietti decimali in circolazione	»	29,609,260 »
Detti in moneta toscana non tornati a cassa	»	75,180 »
Depositi e conti correnti a interesse	»	2,808,230 92
Idem senza interesse	»	110,870 98
Massa di rispetto	»	1,000,000 »
Mandati in conto corrente	»	39,753 05
Banca Nazionale nel Regno d'Italia c/ biglietti a mente dell'articolo 6 del decreto 1° maggio 1866	»	2,698 500 »
Depositanti di valori per custodia	»	12,061,310 »
Creditori diversi	»	711,465 92
Totale del *Passivo*	L.	59,114,570 87
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione, cioè	»	1,475,410 36
Risconto del portafoglio al 31 dicembre 1869 L. 315,072 36		
Sconti interessi e proventi in massa » 1,160,338 »		
	L.	60,589,981 23

V° *Il Direttore per la sede di Firenze* G. G. BERTINI.

Il Ragioniere A. CARRARESI.

2171

Avviso.

Si rende noto che in forza del decreto del tribunale civile e correzionale di Firenze del dì 6 luglio stante, munito di marca da lire una debitamente annullata, ed attesa la mancanza in detto giorno di oblatori sul primo e terzo lotto dei beni espropriati ad istanza della signora Aurelia Casuccini nei Mussi ed a pregiudizio di Francesco ed Alessandro Meozzi e di Assunta Migliorini vedova Meozzi, in proprio e nei nomi, l'incanto sopra i detti due lotti annunziato al pubblico col relativo bando inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del dì 14 e 15 aprile 1870, numeri 104 e 105, è stato rinviato alla mattina del dì 10 agosto prossimo, alle ore 10 antimeridiane, per essere rinnuovato sul prezzo di stima con lo sbasso di un secondo dieci per cento, e così quanto al primo lotto sulla somma di lire 65,226 87, e quanto al terzo di lire 7252 50, e con tutti i patti e condizioni di che nel bando predetto.

Firenze, li 9 luglio 1870.

2165 Dott. FRANCESCO DADDI.

Avviso.

Il cancelliere della pretura del mandamento primo di Firenze rende pubblicamente noto che con atto del 20 giugno decorso, emesso nella cancelleria del mandamento antedetto, la signora Flavia del fu Giovanni Martelli dichiarò di accettare col benefizio di inventario la eredità relitta dal fu signor Raffaello del fu Gaetano Ferroni, di lei consorte, decesso in questa città il 25 aprile anno corrente.

Li 7 luglio 1870.

2168 C ALESSANDRI.

Avviso. 2176

Sulle istanze del nobil signor conte Felice Bernardini, possidente domiciliato in Lucca, come direttore della Cassa di Risparmio di detta città, rappresentato dal signor dott. Angelo Decanini, ed a pregiudizio del signor Giuseppe del fu Giovanni Nardi, domiciliato in Lucca, nel giorno ventisette agosto 1870, alle ore 10 di mattina, nella sala d'udienza del tribunale civile e correzionale di Lucca, in esecuzione della sentenza di detto tribunale del 3 marzo 1870, debitamente registrata, ed al seguito dell'ordinanza presidenziale del primo giugno di detto anno, sarà proceduto all'incanto dei seguenti stabili da rilasciarsi al maggiore offerente ed alle condizioni di che nel bando di questo stesso giorno.

Lotto primo.

Un casamento ad uso di Bagni in Lucca, luogo detto al Baiamonte, ai civici numeri 1124, 1825, 1126 e 1129, ed un pezzo di terra ortiva annesso, stimato lire 21,913 40.

Lotto secondo.

Altro casamento, posto come sopra, ai civici numeri 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, stimato lire 4922 20.

Lotto terzo.

Il terzo e quarto piano di un casamento posto come sopra, luogo detto in via dei Bargelli, al civico n. 1099, stimato lire 2182 60.

Quali stabili trovansi latamente descritti nella perizia del perito signor Eugenio del Prete, e sono gravati del tributo erariale del 1869 di lire 310 75 per gli stabili, e di lire 7 61 in quanto al terreno ad uso di orto facente parte del primo lotto.

Dalla cancelleria del tribunale di Lucca.

Li 8 luglio 1870.

F. MASSEANGELI, canc.

Registrato in cancelleria li 8 luglio 1870 con marca di lire 1 10.

F. Masseangeli, canc.

Avviso.

Enrico Bosi, proprietario del podere detto Valle, posto nella comune del Galluzzo, lavorato attualmente da Luigi Innocenti e di lui famiglia colonica, rende noto a tutti gli effetti che di ragione che qualunque contrattazione sarà fatta sia di compra, non che di vendita da esso Luigi Innocenti non solo come di qualunque altro siasi individuo della famiglia medesima sia fratello, o figli, o nipoti saranno come non fatte, inibendo loro fino da questo momento qualunque siasi contrattazione senza il consenso in iscritto dell'agente Antonio Nistri, e ciò a notizia del pubblico e a tutti e per tutti gli effetti che di ragione.

Addì 9 luglio 1870.

2186 ANTONIO NISTRI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimerid. del giorno di sabato 16 luglio 1870, in una delle sale della pretura di Vizzini, sotto la presidenza di quel signor pretore, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrarazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti nel giorno 30 maggio 1870.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere scritta in carta da bollo da lire una.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nelle casse dei ricevitori demaniali o degli uffici di commisurazione (dove esistano), e quando l'importo ecceda la somma di L. 2000 nelle tesorerie provinciali o ricevitorie circondariali (ove esistano).

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del debito pubblico al corso di borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valor nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento al prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo uguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte uguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare il cinque per cento del prezzo di aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali degli avvisi d'asta saranno pagate, per tutti i lotti compresi nell'avviso, dall'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari, e saranno a carico dell'Amministrazione per quelle aste soltanto in cui tutti i lotti rimanessero deserti.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei respettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 9 ant. alle ore 3 pom. nell'ufficio della pretura di Vizzini.

9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico del Demanio; e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

10. L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	Descrizione dei beni — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	VALORE estimativo	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Assaro	Ex-convento dei Cappuccini di Nicosia	Una quindicesima porzione della zolfara posseduta in comproprietà coi signori Nicolò Speciale, Nicolò Pantorno ed altri in regione contrada Pozzo. — Confinante coll'ex-feudo Ogliastrello della principessa di Villafranca e terre di Nicolò Pantorno e di Nicolò Speciale	» 35 03	»					
1	722	idem	Ex-monastero di Santa Chiara	Cinque quindicesime porzioni della zolfara in comproprietà coi signori Nicolò Speciale e Nicolò Pantorno ed altri in regione contrada Pozzo. — Confinanti coll'ex-feudo Ogliastrello, proprio della principessa di Villafranca e terre di Nicolò Speciale e Nicolò Pantorno	1 75 62	»	111114 40	11111 44			

2185 Catania, addì 30 luglio 1870

L'Intendente: SERRETTA.

FIRENZE — TIPOGRAFIA EREDI BOTTA